

Allegato "C"
Rep. n. 2808
Racc. n. 2162

STATUTO

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita per volontà del signor Alfonso Soldano, in memoria del Maestro Aldo Ciccolini, una Fondazione denominata

"Fondazione ALDO CICCOLINI".

1.2 La Fondazione applica e si ispira ai principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione, disciplinato dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017).

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione

"Fondazione ALDO CICCOLINI Ente del Terzo Settore",
in sigla "Fondazione ALDO CICCOLINI ETS".

1.4 La Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in **Trani**.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dello stesso Comune, può trasferire l'indirizzo della sede della Fondazione e può istituire sedi secondarie o sezioni distaccate in Italia ed all'Estero.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione svolge attività nell'ambito del **settore dell'arte, della cultura e della promozione musicale**, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale di cui alle lettere d), f), g), e i) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

3.2 In particolare, nella cura del ricordo dell'Alto Magistero del Maestro Aldo Ciccolini, la Fondazione svolge, in relazione ed in rapporto con enti pubblici, privati e del settore no profit, attività di alta formazione, promozione, diffusione, conoscenza e studio della cultura musicale.

La Fondazione svolge i seguenti scopi principali:

- la promozione e la diffusione della musica nelle sue varie espressioni;
- la valorizzazione della musica nell'educazione;
- il restauro, la conservazione e la promozione di beni, sia mobili che immobili, di interesse storico, artistico, culturale e/o ambientale, di rilievo per la storia e per l'esecuzione della musica classica;
- la gestione dell'alta formazione musicale, con finalità di avvio al concertismo, anche a livello internazionale;
- la collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'integrazione dell'insegnamento della musica;

- favorire ed incrementare l'istruzione musicale della collettività e la conoscenza di tale disciplina;
- l'organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali, di conferenze, di convegni di studio e di ricerca, corsi e seminari, nonché di manifestazioni ricreative, concerti, festival e spettacoli, anche di natura benefica, per raccogliere finanziamenti e consensi, atti a valorizzare i talenti emergenti;
- la promozione della ricerca in campo musicale;
- la promozione dell'attività editoriale, discografica anche con mezzi digitali, e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo;
- instaurare rapporti di collaborazione con enti musicali, teatrali e culturali, anche stipulando convenzioni con enti pubblici e privati;
- la promozione e la realizzazione di una biblioteca scientifica, anche multimediale, attinente alla vita ed alla produzione artistica del Maestro Aldo Ciccolini.

3.2 La Fondazione per perseguire i suoi scopi istituzionali potrà:

- istituire borse di studio, contributi di diversa natura ed altri sussidi economici a favore di studenti e docenti impegnati in attività utili alla realizzazione degli scopi statutari;
- istituire scuole di musica, accademie di alto perfezionamento musicale ed in particolare corsi specifici di interpretazione musicale, musei di strumenti musicali, laboratori di restauro, archivi musicali;
- promuovere iniziative e manifestazioni culturali, formative, sociali, aggregative e ricreative in genere che sviluppino incontri, scambi con Paesi e culture differenti;
- collaborare con lo Stato, la Regione e gli enti locali, nonché enti pubblici e privati, italiani, esteri o internazionali, stipulando con essi convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;
- collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri enti aventi oggetto analogo o complementare al proprio;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- realizzare attività di raccolta fondi;
- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque a qualsiasi titolo detenuti o posseduti;
- collegarsi con organizzazioni similari, enti pubblici e privati, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per le altre forme di collaborazione, ai fini della migliore formazione ed aggiornamento;
- assumere e gestire partecipazioni, anche costituendo o con-

correndo alla costituzione, direttamente o indirettamente, in società, consorzi, imprese, fondazioni, associazioni ed altri enti pubblici e privati, aventi oggetto affine od analogo, che si rilevino strategiche, funzionali o strumentali, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017;

- accettare donazioni, eredità, legati, contributi, elargizioni, liberalità;

- compiere, purché in maniera non prevalente ed unicamente per il raggiungimento degli scopi principali, e comunque senza finalità di collocamento nei confronti di terzi, le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, bancarie ed ipotecarie ritenute a tal fine utili e necessarie;

- accedere a finanziamenti, sovvenzioni, sussidi, prestiti, garanzie, capitali, forme di assistenza finanziaria e premi da enti nazionali, regionali, comunitari e non.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal valore pari ad Euro 40.072,00 (quarantamila settecento due virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, il tutto come risultante, in quanto ad entità e composizione, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, dalla perizia estimativa allegata all'atto costitutivo;

- incrementato da apporti successivi in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai Partecipanti o comunque da terzi, anche a titolo di donazione o lascito testamentario, nonché da avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinarvi, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione, con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, liberalità, legati, eredità, erogazioni, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti a qualsiasi titolo concessi dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali, da Enti Comunitari e non, o da altri enti pubblici o privati;
- dalle quote o contributi ordinari o straordinari del fondatore o dei partecipanti;
- da apporti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie o strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse.

5.4 La Fondazione può costituire uno o piu' patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

5.5 E' espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, capitale, fondi e riserve, comunque denominati, ai fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altro caso di scioglimento del rapporto con la Fondazione, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre Fondazioni che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige, per l'approvazione, il bilancio consuntivo e preventivo di esercizio, in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio

sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, accompagnato da apposita relazione di attestazione di conformità dell'Organo di Controllo.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione, resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno sette giorni.

L'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo.

7.3 Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia, al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

ART. 8

FONDATARE

8.1 Assume lo status di Fondatore il signor **SOLDANO Alfonso, nato a Bari il 6 Febbraio 1986.**

8.2 In particolare il Fondatore:

- a) nomina gli Amministratori;
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- c) determina sulla responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione e promuove l'azione di responsabilità;
- d) esamina le proposte di intervento nel Consiglio di Amministrazione e nell'Assemblea di Partecipazione;
- e) nomina all'interno del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente;
- f) nomina il Sovrintendente, il Direttore Artistico, nonché un Segretario, avendo facoltà di attribuirsi una o più di queste cariche al termine di ogni tre esercizi;
- g) nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, in forma collegiale o monocratica, e, ove sussistano i requisiti di legge, l'Organo di Revisione Legale dei Conti;
- h) nomina la Segreteria Amministrativa, determinandone qualifiche, compensi, compiti, natura e durata dell'incarico;
- i) determina il reperimento dei fondi e degli incrementi patrimoniali;
- l) determina in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi, elargizioni, liberalità e lasciti;

- m) individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- n) determina gli acquisti e le alienazioni, nonché i trasferimenti, a qualsiasi titolo, di beni mobili ed immobili;
- o) determina le modifiche statutarie e/o dell'atto costitutivo;
- p) determina lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- q) determina la costituzione e/o la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici in Italia ed all'Estero.

8.3 In caso di morte o di impedimento permanente per qualsiasi causa del Fondatore, tutte le predette competenze sono assunte dal più prossimo dei suoi discendenti in linea retta, ovvero in mancanza dal più prossimo dei parenti in linea collaterale, ed in ogni caso, a parità di grado, dal più anziano.

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche o private che, condividendo le finalità dell'ente, si impegnino a rispettare il presente statuto ed a contribuire, su base annuale o pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, da determinarsi in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Il partecipante è tenuto al versamento della quota annuale, non rivalutabile ed intrasmissibile.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica e cessano di partecipare alla Fondazione i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;

– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, senza alcun obbligo di restituzione a carico della Fondazione per le prestazioni già effettuate.

10.4 Il Fondatore può recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 La qualità di partecipante si perde anche per morte, recesso o esclusione.

10.6 Possono essere esclusi, con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione, i partecipanti che:

- svolgano attività in contrasto o in concorrenza con le finalità e/o l'oggetto della Fondazione;
- non ottemperino alle disposizioni statutarie, agli eventuali regolamenti o alle delibere assembleari o consiliari.

10.7 I partecipanti che intendono recedere dovranno comunicare per iscritto la loro decisione entro il 31 dicembre di ogni anno o saranno considerati partecipanti anche per l'anno successivo, nonchè tenuti al versamento della eventuale quota di iscrizione.

10.8 Il Partecipante che per qualunque ragione (esclusione, decadenza o recesso) non ha diritto al rimborso delle quote versate ed è comunque tenuto al pagamento della quota per l'esercizio in corso.

ART. 11 VOLONTARI

11.1 La Fondazione può avvalersi dell'opera di Volontari nello svolgimento delle proprie attività.

In tal caso la Fondazione è tenuta ad iscrivere in un apposito Libro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nonché a provvedere agli obblighi assicurativi previsti dall'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017.

11.2 Sono Volontari le persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

11.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

11.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite

la quale svolge la propria attività volontaria.

11.5 L'ammissione del Volontario è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Volontari.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

ART. 12

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

12.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Presidente Onorario, se nominato;
- il Sovrintendente;
- il Direttore Artistico;
- il Segretario;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione, se nominato;
- l'Advisory Board, se nominato;
- il Coordinatore di Produzione, se nominato;
- la Segreteria Amministrativa, se nominata.

12.2 Può essere istituita anche una Commissione Artistica che collabora con il Direttore Artistico, da esso nominata.

12.3 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, la Coordinazione di Produzione e la Segreteria Amministrativa.

12.4 Tutte le cariche hanno durata di 3 anni, salvo minore durata stabilita dal Fondatore o diversa previsione statutaria, e possono essere riconfermate.

Ogni qualvolta venisse meno un membro del Consiglio di Amministrazione si fa luogo alla sostituzione.

I nuovi componenti decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del triennio.

12.5 Tutte le cariche, salvo diversa previsione statutaria, sono onorifiche e di servizio e, pertanto, non è previsto alcun compenso o indennità, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

12.6 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché al Segretario, spetta il rimborso delle spese dimostrate e sostenute in ragione dell'ufficio.

ART. 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENZA

13.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.

E' composto da tre a nove membri e precisamente:

- il Fondatore, salvo rinuncia, o in caso di morte o impedimento permanente di questi il più prossimo dei suoi discendenti in linea retta, ovvero in mancanza il più prossimo dei pa-

renti in linea collaterale, ed in ogni caso, a parità di grado, il più anziano;

- da due a otto membri, tutti nominati e revocabili dal Fondatore in qualsiasi momento, salvo quanto previsto dall'articolo 8.3.

13.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, ogni membro del Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato dal Fondatore;

13.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso nonché dal Fondatore.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza e con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

In particolare il Consiglio oltre a quanto eventualmente previsto dal presente statuto:

- definisce la struttura operativa della Fondazione;
- conferisce incarichi professionali;
- provvede all'assunzione ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- determina le quote annuali dei Partecipanti, che possono essere differenziate in base all'età ovvero ai particolari meriti ed all'attività svolta a favore della Fondazione;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- delibera in merito alla destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di dotazione.

13.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in particolare:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti, ne esegue le deliberazioni ed esercita tutti i poteri che il Consiglio gli deleghi attinenti all'ordinaria ed alla straordinaria amministrazione;
- verifica l'osservanza dello Statuto da parte di tutti i membri e degli Organi della Fondazione;
- predispone l'ordine del giorno delle adunanze consiliari e dell'Assemblea dei Partecipanti;
- ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o specifiche attività e di nominare avvocati e procuratori, nell'eventualità di insorgenza di controversie, e in casi di necessità o di urgenza può compiere atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione, convocando contestualmente il Consiglio per la ratifica dell'operato;

- previa deliberazione del Consiglio, si avvale della collaborazione dei Consiglieri e delega specifici compiti ad alcuni di essi.

13.6 In assenza o nell'ipotesi di un impedimento anche temporaneo del Presidente, le competenze a lui spettanti e la rappresentanza legale della Fondazione spettano al Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

13.7 Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo nonché il rendiconto economico-finanziario ed eventualmente il bilancio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione approva, su proposta del Sovrintendente, il Programma pluriennale di Sviluppo ed il Programma annuale.

13.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo di posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, contenente i punti posti all'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della riunione ed in caso di urgenza, motivata da chi ne fa richiesta, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo e Revisione, se nominati.

13.9 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia ed all'Esteri ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13.10 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, in questo caso anche esterno e nominato dal Presidente per la singola riunione, i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante ed al Presidente di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di

verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 14

PRESIDENTE ONORARIO

14.1 Può essere nominato Presidente Onorario della Fondazione, per meriti particolari, chi ha ricoperto la qualifica di Presidente, Vice Presidente, Sovrintendente, o comunque chi si sia particolarmente distinto per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità della Fondazione, con voto del Consiglio di Amministrazione e su proposta del Fondatore.

14.2 La carica di Presidente Onorario dura per 3 (tre) esercizi.

14.3 Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza della Fondazione, né poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione.

14.4 Il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ma gli possono essere eventualmente affidati dal Consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15

SOVRINTENDENTE

15.1 Al Sovrintendente spetta la direzione delle attività amministrative, di gestione organizzativa, economica e finanziaria, la direzione del personale, il tutto in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare:

- delinea i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali;

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

- provvede a delineare i piani finanziari e presenta al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, il Programma pluriennale di Sviluppo ed il Programma annuale;

- dirige le attività di formazione musicale della Fondazione;

- può nominare un Advisory Board, formato da un consulente o una rete di consulenti, da due a cinque membri, volti a migliorare le strategie di management e di promozione della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;

- concorda le compatibilità economiche in riferimento ai diversi settori di attività disponibili, tra l'attuazione dei programmi, i mezzi e l'organizzazione generale;

- partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti, con facoltà di parola e senza diritto di voto;

- redige la relazione annuale sull'andamento delle attività artistiche.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare la gestione ordinaria ed eventualmente parte delle sue funzioni al Sovrintendente, fissandone limiti e competenze, mediante specifica delibera.

ART. 16

DIRETTORE ARTISTICO

16.1 Il Direttore Artistico in particolare:

- è garante dei valori che identificano la Fondazione nel sistema artistico e musicale nazionale ed internazionale;
- intrattiene relazioni nazionali ed internazionali, al fine di sviluppare networks e progetti di rete favorendo il processo di sviluppo ed internazionalizzazione della Fondazione;
- promuove e cura autonomamente l'attuazione dei progetti culturali di interesse musicale, musicologico e di ricerca della Fondazione, proponendoli al Consiglio di Amministrazione;
- può nominare la Commissione Artistica, organo collegiale di collaboratori, da due a cinque membri, che presiede, per l'attuazione dei progetti culturali d'interesse della Fondazione;
- può nominare un Coordinatore di Produzione, quale stretto collaboratore, in merito all'attuazione delle attività culturali della Fondazione, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- condivide con il Sovrintendente la relazione annuale sull'andamento delle attività artistiche, rilasciando parere consultivo;
- coadiuva il Sovrintendente nella stesura del programma pluriennale di Sviluppo, nonché di quello annuale.

ART. 17

SEGRETARIO

17.1 Il Segretario si occupa della corrispondenza e cura la redazione i verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione, salvo quanto previsto dagli articoli 13.9 e 18.6, provvedendo alla loro conservazione.

ART. 18

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

18.1 L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta l'anno.

18.2 L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

18.3 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce nella sede della Fondazione ed è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

18.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del

giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

18.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal vice Presidente o dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

18.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario.

E' possibile tenere l'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, anche esterno e nominato dal Presidente per la singola riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante ed al Presidente di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.7 Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli organi ed i membri della Fondazione.

18.8 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di un terzo dei Partecipanti.

18.9 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

18.10 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.11 Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro dei Partecipanti.

Ciascun Partecipante può farsi rappresentare da altro Partecipante mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

ART. 19

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

19.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal Fondatore, salvo quanto previsto dall'art. 8.3.

19.2 All'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

L'organo di controllo dura in carica tre anni, potendo essere riconfermato, e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.3 Nei casi previsti dalla legge, il Fondatore può nominare anche un Revisore Legale dei conti o un Collegio di Revisori, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore, il quale dura in carica tre anni e può essere confermato.

19.4 L'organo di Controllo e/o di Revisione dei Conti:

- partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Partecipanti con facoltà di parola ma senza diritto di voto;
- verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri;
- esprime il parere sul rendiconto economico-finanziario.

ART. 20

LIBRI DELLA FONDAZIONE

20.1 Oltre le scritture previste agli artt. 13, 14 e 17 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione deve tenere:

- a) il libro dei Partecipanti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei Partecipanti;
- c) il libro dei Volontari;
- d) i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, delle determinazio-

ni del Fondatore e di eventuali altri organi sociali, se nominati.

20.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di Amministrazione.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

20.3 I partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 21

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

21.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e ciascun membro o un suo organo, ovvero tra tutti gli organi della Fondazione e ciascun membro, che abbiano per oggetto diritti disponibili e/o impugnazioni di delibere di organi statutari, comprese quelle promosse da amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Bari, alla decisione di un Arbitro Unico nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bari in conformità del suo Regolamento vigente.

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale che i soggetti interessati, fin d'ora riconoscono vincolante nel testo che risulterà vigente e l'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle disposizioni di legge.

21.2 La decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva.

ART. 22

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

22.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, anche esterni, determinandone i poteri, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

23.2 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 23

CLAUSOLA DI RINVIO

23.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato: ELISABETTA ANGELA PAPAGNI, ALFONSO SOLDANO, CINZIA FALCO, FRANCESCO LIDDO, FEDERICO IEVA (segue impronta sigillo).